



COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI

Provincia di Forlì-Cesena

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: GEOM. **GIOVANNI RAVAGLI**

**PROGETTO ESECUTIVO
DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO SEDE DELLA
SCUOLA MATERNA "LA RONDINE" ED ALTRI SERVIZI DIDATTICI
SITO IN VIA DON MINZONI N.2 – S. MAURO PASCOLI
CUP. G82G000000004**

8 - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO (PARTE 1)

PROG. IMPIANTO TERMICO – COIBENT. CONTROSOFFITTO – SOST. SERRAMENTI: ing. Luca Pirini
PROG. IMPIANTO ILLUMINOTECNICO: per.ind. Maurizio Zani



STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA ARCHITETTURA IMPIANTISTICA

TECNOCENTRO

Pirini ing. Luca Urbini arch. Giampaolo Zani per.ind Maurizio Pirini arch. Francesca Salvà Gagliolo ing. Giuseppe Savignano S/R. - Viale della Libertà 17 - tel.fax 0541/946550 - studiotecnocentro@gmail.com

DATA: DICEMBRE 2020

CAPO 1 – NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO

ART. 1: OGGETTO DELL'APPALTO

1.1 L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere, le prestazioni, le forniture o provviste, di tutti i materiali occorrenti per la realizzazione dei lavori relativi a INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA MATERNA "LA RONDINE" ED ALTRI SERVIZI DIDATTICI, SITO IN VIA DON MINZONI N.2, SAN MAURO PASCOLI (FC).

Comprende ogni onere per le opere provvisoriale, i ponteggi, la sicurezza sulla base delle normative vigenti e ogni altro onere per dare il lavoro completo in ogni sua parte secondo le disposizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, le particolarità tecniche del progetto e tutte le disposizioni che verranno impartite dalla Direzione dei Lavori in sede di esecuzione.

L'esecuzione dei lavori è sempre comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Il presente appalto si compone di una serie di interventi **suddivisi in n. 2 lotti funzionali** relativi a due macro-categorie:

LOTTO N.1 → Categoria prevalente (allegato A del DPR 207/10): **OS6**

LOTTO N.2 → Categoria prevalente (allegato A del DPR 207/10): **OS28**

ART. 2: AMMONTARE DELL'APPALTO

2.1 L'importo dei lavori e provviste comprese nell'appalto da pagarsi a misura secondo quanto di seguito specificato, ammonta a complessive **€214.457,04 + IVA**. L'importo dei lavori posti a base di gara e l'importo dei lavori da appaltare sono definiti nelle tabelle come segue:

LOTTO N.1

		Colonna a)	Colonna b)	Colonna c) <i>(compreso in "a")</i>	Colonna a)+b)
		Importo esecuzione lavori	Oneri per la sicurezza speciali derivanti dal PSC	Incidenza della manodopera (compresa in colonna "a")	
1	A misura (OS6)	101.678,03 €		21.043,12 €	
2	A misura (OS7)	19.746,19 €		7.277,72 €	
	TOTALE	121.424,22 €	5.002,83 €		
IMPORTO LOTTO N.1					126.427,05 €

LOTTO N.2

		Colonna a)	Colonna b)	Colonna c) (compreso in a)	Colonna a)+b)
		Importo esecuzione lavori	Oneri per la sicurezza speciali derivanti dal PSC	Incidenza della manodopera (compresa in colonna a)	
1	A misura (OS28)	67.068,56 €		16.713,89 €	
2	A misura (OS30)	17.478,00 €		6.888,22 €	
	TOTALE	84.546,56 €	3.483,43 €		
IMPORTO LOTTO N.2					88.029,99 €

TOTALE IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (soggetti a ribasso) pari a € 205.970,78

(non soggetti a ribasso) pari a € 8.486,26

TOTALE IMPORTO DEI LAVORI DA APPALTARE pari a € 214.457,04.

2.2 L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori come risultante dal ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara applicato all'importo di cui alle tabelle, colonna a), oltre agli oneri per la sicurezza speciali derivanti dal PSC non oggetto dell'offerta tabelle, colonna b) definiti ai sensi del D.P.R. 222/2003 e dell'art.100, commi 1 e 5 del D. Lgs. 81/2008.

2.3 Ai sensi dell'articolo 95 comma 10 del D. Lgs. 50/2016 l'importo di cui alle tabelle colonna a) è comprensivo anche dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

ART. 3: SOGGETTI AMMESSI

Alla procedura saranno ammessi i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 in possesso dei requisiti:

- di ordine generale, di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
- di idoneità professionale, di cui all'art. 83 c. 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, mediante iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, per i codici ateco coerenti all'oggetto del presente appalto.
- di qualificazione di ordine economico-finanziario e tecnico-organizzativo:

- per la partecipazione relativamente al **Lotto 1:**

possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/10 da documentarsi secondo quanto previsto dallo stesso D.P.R. 207/10 in combinato con l'art. 84, comma 4 del D. Lgs. 50/16. Tuttavia, laddove l'impresa sia in possesso dell'Attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, per la categoria OS6, tale attestazione terrà luogo del possesso di tali requisiti.

- per la partecipazione relativamente al **Lotto 2:**

possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/10 da documentarsi secondo quanto previsto dallo stesso D.P.R. 207/10 in combinato con l'art. 84, comma 4 del D. Lgs. 50/16. Tuttavia, laddove l'impresa sia in possesso dell'Attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, per la categoria OS28, tale attestazione terrà luogo del possesso di tali requisiti.

Il possesso dei predetti requisiti dovrà essere comprovato con le modalità che saranno illustrate nella documentazione di gara

ART. 4: MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

4.1 I lavori di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto sono appaltati a **misura**, secondo quanto di seguito specificato ai sensi dell'articolo 43 comma 7 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.. Nel contratto andrà indicato l'importo di ciascun gruppo di categorie ritenute omogenee.

4.2 I prezzi unitari in base ai quali, sotto deduzione del pattuito ribasso contrattuale, saranno pagati i lavori appaltati a misura, sono quelli contenuti nel documento indicato *Elenco prezzi*; in esso è compreso tutto quanto occorre per dare i lavori compiuti a regola d'arte compreso l'onere per spese generali, assicurazioni, ecc., come già detto. I prezzi unitari si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di una sua convenzione a tutto suo rischio.

4.3 L'importo contrattuale dei lavori a misura, come determinato in seguito all'applicazione del ribasso offerto dall'aggiudicatario può variare, in aumento ed in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite o definite in sede di contabilità, fermi restando i limiti di cui e le condizioni di cui all'art. 106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016 (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia) e le condizioni previste dal presente Capitolato Speciale d'Appalto.

4.4 I prezzi unitari al netto dell'unico ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, sono per lui vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'art. 106 comma 14 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 5: CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI

5.1 I lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere OS6.

5.2 Le parti di lavoro appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente, con i relativi importi, sono indicate nelle Tabelle "A" e "B" allegate al presente Capitolato Speciale quale parte integrante e sostanziale. Tali parti di lavoro sono tutte scorporabili e a scelta dell'impresa, subappaltabili, alle condizioni di legge e del presente Capitolato Speciale.

Tabella "A" LOTTO N.1		CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI DEI LAVORI (articoli 4 e 40 del presente Capitolato)		
	Lavori di	Categoria allegato "A" D.P.R. n. 207 del 2010		€. (Euro)
1	FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI (SOSTITUZIONE SERRAMENTI)	Prevalente	OS6	101.678,03
2	FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE E TECNICA (CONTROSOFFITTO)		OS7	19.746,19
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI A BASE DI GARA				€ 121.424,22
ONERI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA				€ 5.002,83
IMPORTO				€ 126.427,05

Tabella "B" LOTTO N.2		CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI DEI LAVORI (articoli 4 e 40 del presente Capitolato)		
	Lavori di	Categoria allegato "A" D.P.R. n. 207 del 2010		€. (Euro)
3	IMPIANTO TERMICO E DI CONDIZIONAMENTO (SOST. GENERATORE DI CALORE E TERMINALI DI EMISSIONE)		OS28	67.068,56

4	IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI, E TELEVISIVI		OS30	17.478,00
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI A BASE DI GARA				€ 84.546,56
ONERI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA				€ 3.483,43
IMPORTO				€ 88.029,99

ART. 6: GRUPPO DI LAVORI OMOGENEI – CATEGORIE CONTABILI

6.1 I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all'art. 43, commi 7 e 8 del D.P.R. 207/2010 e ss. mm ii. sono indicati nelle Tabelle "C" e "D" sottostanti:

Tabella "C" GRUPPI DI LAVORAZIONI: (LOTTO N.1)

01- OPERE EDILI	€.	121.424,22
TOTALE LAVORI A BASE DI GARA		€ 121.424,22

Tabella "D" GRUPPI DI LAVORAZIONI: (LOTTO N.2)

01- IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO	€.	67.068,56
02- IMPIANTI INTERNI ELETTRICI	€	17.478,00
TOTALE LAVORI A BASE DI GARA		€ 84.546,56

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. 7: OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI, CAPITOLATI, DISPOSIZIONI

7.1 Per tutto quanto non sia in opposizione con le condizioni del contratto e del presente capitolato, l'esecuzione dell'appalto è soggetta all'osservazione delle seguenti norme:

- D.P.R. 207/2010 nelle parti ancora in vigore successivamente all'entità in vigore del D. Lgs. 50/2016;
- D. Lgs. 50/2016;
- Regolamento recante il Capitolato Generale di Appalto dei lavori pubblici emanato con D.M. dei LL.PP. Del 19/04/2000 n. 145, per la parte rimasta in vigore;
- Ogni altra norma di legge, decreti e regolamenti vigenti o che siano emanati in corso d'opera in tema di assicurazioni sociali e oneri previdenziali di ogni genere.

7.2 La sottoscrizione del Contratto e del presente Capitolato da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle norme suddette e di incondizionata loro accettazione.

ART. 8: PRESCRIZIONI PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE - VARIAZIONI

8.1 Le forme, le dimensioni, le caratteristiche e le modalità di misurazione delle opere risultano dalle descrizioni indicate nell'*Elenco Prezzi, Computo Metrico Estimativo* e nelle *Tavole* del progetto esecutivo che fanno parte integrante del presente Capitolato Speciale d'Appalto. La Direzione Lavori in sede esecutiva a suo insindacabile giudizio previa approvazione della Stazione Appaltante, può introdurre nelle opere oggetto dell'appalto tutte le variazioni che ritiene necessarie ai fini di un migliore esito dell'opera. Può anche fornire ulteriori disposizioni e/o trasmettere ogni ulteriore elaborato scritto o grafico, a chiarimento delle caratteristiche, delle dimensioni, particolari costruttivi, indicazioni e precisazioni per le modalità di esecuzione e quant'altro ritenga utile per la corretta esecuzione dell'opera. In entrambi i casi la Ditta appaltatrice non

può trarne argomento per chiedere abbuoni, compensi o avanzate pretese di indennizzi di qualsiasi natura e specie diversi o aggiuntivi di quelli indicati nel presente Capitolato Speciale d'Appalto. Fermo restando i pagamenti a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 43, comma 8, del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. e dall'articolo 106 del D. Lgs. 50/2016.

8.2 La Ditta appaltatrice dovrà eseguire prove, prototipi e campioni, dei colori, degli assemblaggi, fissaggi e quant'altro richiesto nel corso del lavoro dalla Direzione dei Lavori per l'accettazione delle forniture e dell'esecuzione dell'opera.

8.3 Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo e neppure compensate le forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, o le diverse modalità esecutive eseguite senza preventivo ordine scritto dalla Direzione Lavori.

ART. 9: DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

9.1 Fanno parte integrante del Contratto di Appalto ancorché non materialmente allegati:

- a) Capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000 n°145 per la parte rimasta in vigore;
- b) Capitolato speciale d'appalto comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
- c) Elaborati grafici del progetto esecutivo, così come tutte le disposizioni impartite in corso d'opera dalla D.L. come indicato all'art.7 del presente Capitolato;
- d) Elenco Prezzi;
- e) Computo Metrico Estimativo;
- f) Piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art.100, del D. Lgs. 81/2008 e le proposte integrative al predetto piano;
- g) Cronoprogramma di cui all'art. 40 del D.P.R. 207/2010 e ss. mm ii.;
- h) Polizze di garanzia.

9.2 Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'Appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta all'Amministrazione Appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.

Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'Appaltatore rispetterà nell'ordine quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto - Documenti di gara - Capitolato Speciale d'appalto - Elenco prezzi unitari allegati al contratto - Disegni.

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione Lavori.

ART. 10: FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

10.1 In caso di fallimento dell'Appaltatore la Stazione Appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto ed azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 11: DOMICILIO LEGALE DELL'APPALTATORE E INDICAZIONI DELLE PERSONE CHE POSSONO RISCOUTERE

11.1 L'Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del Capitolato Generale d'Appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. L'Appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'art.3 del Capitolato Generale d'Appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere e a cui si possono impartire gli ordini che l'andamento dei lavori medesimi fossero a richiedere.

11.2 Ogni variazione del domicilio o delle persone autorizzate, deve essere tempestivamente comunicata alla Stazione Appaltante. In ogni caso l'Appaltatore è sempre responsabile verso la Stazione Appaltante e i terzi, di quanto fatto dai suoi dipendenti.

ART. 12: PROVVISI E CAMPIONI COMPONENTI E SISTEMI DI ESECUZIONE

12.1 Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sottosistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di Regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di

lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato Speciale d'Appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato. L'Impresa assuntrice dovrà provvedere a sua cura e spese, alla presentazione dei campioni di tutte le opere che saranno richieste dalla Direzione Lavori, ottenerne l'approvazione e, quindi, attenersi scrupolosamente ad essi nella esecuzione dei lavori. Quelle opere o provviste che eventualmente se ne scostassero a giudizio della Direzione dei Lavori saranno rifiutate e dovranno essere rifatte e sostituite a spese e cura dell'Impresa. La verifica dei requisiti, l'accettazione dei materiali e delle opere non è comunque definitiva se non dopo che siano state eseguite le prove di rispondenza del manufatto ai requisiti contenuti nelle prescrizioni tecniche e di progetto, ai sensi dell'art. 101 del D.lgs. 50/2016. Come indicato all'art.7 del presente Capitolato speciale, la Ditta dovrà eseguire tutti i campioni, prototipi, prove di costruzione, particolari dei fissaggi, ecc. richiesti dalla Direzione Lavori.

CAPO 3 – TERMINI PER L'ESECUZIONE

ART. 13: CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

13.1 Ai sensi dell'art. 32, comma 9 del D. Lgs. 50/2016, il contratto sarà stipulato dopo 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione di cui all'art. 76 del D. Lgs. 50/2016. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito Processo verbale di consegna da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore. Il Processo verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal Direttore dei Lavori e dall'Appaltatore.

13.2 E' facoltà della Stazione Appaltante, nei casi consentiti dalla legge, procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori anche nelle more della stipulazione formale del contratto, subito dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace, ai sensi dell'articolo 32, commi 8 del D. Lgs. 50/2016, nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico.

13.3 Vista la particolarità dei luoghi oggetto di intervento la Stazione Appaltante può procedere alla consegna parziale dei lavori. La data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.

13.4 Se nel giorno fissato e comunicato l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore dei Lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a cinque giorni e non superiore a quindici; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

13.5 L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile ove dovuta.

ART. 14: TERMINE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

14.1 Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 76 (SETTANTASEI) lavorativi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

14.2 Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali e della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.

14.3 L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione Appaltante ovvero necessarie all'ultimazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

ART. 15: SOSPENSIONI E PROROGHE

15.1 Qualora per cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la Direzione Lavori d'ufficio

o su segnalazione dell'Appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione, nonché lo stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al RUP entro cinque giorni dalla data di redazione ai sensi dell'art. 107 comma 1 del D. Lgs. 50/2016.

15.2 La sospensione può essere altresì disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse ai sensi del comma 2 del suindicato articolo.

15.3 L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiedere la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il Direttore Lavori, entro 30 giorni dal suo ricevimento, ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D. Lgs. 50/2016.

15.4 Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante, diverse da quelle previste dai commi 1, 2 e 4 dell'art. 107 del D. Lgs. 50/2016, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'art. 1382 c.c.

15.5 I verbali per la concessione di sospensioni e proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura della Direzione dei Lavori, controfirmati dall'Appaltatore e recanti l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al Responsabile del Procedimento entro il quinto giorno natura successivo alla loro redazione. La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale.

ART. 16: PENALE PER IL RITARDO

16.1 Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'ultimazione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10%.

ART. 17: PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE E CRONOPROGRAMMA

17.1 I lavori sono eseguiti nel rispetto del Cronoprogramma predisposto dalla Stazione Appaltante che è parte integrante degli elaborati progettuali.

Entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto e, comunque, prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore predispone e consegna alla Direzione Lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla Direzione Lavori.

Il cronoprogramma delle lavorazioni sarà modulato in maniera tale da non interferire con la destinazione d'uso dell'edificio oggetto di intervento e con l'occupazione degli impiegati in loco, in particolare permettendo a questi ultimi di poter avere piena disposizione degli spazi da metà agosto in avanti.

Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione Appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

- a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o di altre ditte estranee al contratto;
- b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;
- c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione Appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerate soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione Appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie la responsabilità gestionale della Stazione Appaltante;
- d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute del cantiere, in ottemperanza all'art. 92 del D. Lgs. 81/2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

ART. 18: INDEROGABILITA' DEI TERMINI DI ESECUZIONE

18.1 Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continua conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
- c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa;
- d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto o dal Capitolato Generale d'Appalto;
- f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
- g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore ed il proprio personale dipendente.

ART. 19: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI

19.1 Fatto salvo quanto previsto dai commi 1, 2 e 4 dell'art. 107 del D. Lgs. 50/2016, la stazione appaltante può risolvere il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso, al verificarsi di una delle condizioni previste dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016.

19.2 Quando il Direttore dei lavori accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dai documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo deve essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula altresì la contestazione degli addetti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Rup acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del Rup dichiara risolto il contratto.

19.3 Qualora, al di fuori di quanto sopra previsto, l'esecuzione delle prestazioni manifesta ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

19.4 Il Rup nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori eseguiti, l'inventario dei materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

19.5 Nel caso di risoluzione del contratto, in sede di liquidazione finale dei lavori, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare i lavori ad altra impresa, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà prevista dall'art. 110 comma 1 del D. Lgs. 50/2016.

19.6 La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'Appaltatore e in contraddittorio col medesimo.

19.7 Sono dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.

CAPO 4 – DISCIPLINA ECONOMICA

ART. 20: ANTICIPAZIONE

20.1 Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D. Lgs. 50/2016 la Stazione appaltante può prevedere un'anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere all'appaltatore entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorata del tasso d'interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della

garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.

20.2 L'anticipazione sarà erogata entro 15 giorni dall'inizio effettivo dei lavori, accertato dal RUP. L'appaltatore decadrà dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e sulle somme restituite saranno dovuti gli interessi corrisposti al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

ART. 21: PAGAMENTI IN ACCONTO

21.1 I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, aumentati degli eventuali materiali utili a piè d'opera depositati in cantiere (questi ultimi valutati per la metà del loro importo), contabilizzati al netto del ribasso d'asta, raggiungano un importo non inferiore a € 90.000,00 al netto della ritenuta di cui al successivo capoverso.

21.2 Entro i 45 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al primo capoverso, il Direttore dei Lavori redige la relativa contabilità e il responsabile del procedimento emette il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: "lavori a tutto il (con l'indicazione della data)", ai sensi dell'art. 195 del DPR 207/10.

21.3 La Stazione Appaltante provvede al pagamento del predetto certificato, mediante emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'Appaltatore.

ART. 22: PAGAMENTO A SALDO

22.1 Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; redatto il verbale di ultimazione, è accertata e predisposta la liquidazione dell'ultima rata d'acconto qualunque sia l'ammontare della somma.

22.2 Il conto finale dei lavori è sottoscritto dall'Appaltatore e per la Stazione Appaltante, dal Responsabile del Procedimento entro 30 giorni dalla sua redazione ai sensi del punto precedente.

22.3 All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità il Rup rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso d'interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità.

22.4 La garanzia fidejussoria di cui al quarto capoverso deve avere validità ed efficacia non inferiore a 32 (trentadue) mesi dalla data di ultimazione dei lavori in riferimento all'art. 229 co. 3 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. e può essere prestata, a scelta dell'Appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fidejussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto.

22.5 Salvo quanto disposto dall'art.1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto Appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

ART. 23: RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO

Omissis

ART. 24: RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO

24.1 Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'art. 21, terzo capoverso, per causa imputabile all'Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.

24.2 Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al primo punto, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

ART. 25: REVISIONE PREZZI

25.1 Qualora, per cause non imputabili all'Appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale ed il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia

superiore al 2%, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.

ART. 26: CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

26.1 E' vietata, da parte dell'aggiudicataria, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016.

26.2 E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'art.106 comma 13 del D. Lgs. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991 n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione Appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile del Procedimento.

ART. 27: PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI

27.1 Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'art.3 del presente Capitolato.

27.2 Qualora tra i prezzi di cui all'Elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'art.3, capoversi terzo e quarto non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 50/2016.

ART. 28: OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.

28.1 L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e succ. modifiche. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Forlì- Cesena della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

CAPO 5 – DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

ART. 29: VALUTAZIONE DEI LAVORI

29.1 La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nell'enunciazione delle singole Voci descrittive/elenco prezzi; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'Appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera. E comunque vale sempre l'indicazione data dalla Direzione Lavori nella stesura della contabilizzazione delle opere.

29.2 Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura si intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

29.3 Per i lavori in economia contemplati nel contratto si fa riferimento all'art.179 del Regolamento Generale.

29.4 L'importo relativo ai costi della sicurezza previsti sarà contabilizzato dal Direttore dei Lavori, sentito il coordinatore in fase di esecuzione, in occasione della emissione di ogni stato di avanzamento dei lavori in misura proporzionale all'importo dei lavori eseguiti.

CAPO 6 – CAUZIONI E GARANZIE

ART. 30: CAUZIONE PROVVISORIA

30.1 Ai sensi dell'art.93 del D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche, è richiesta una cauzione provvisoria di € **4.289,14** pari al 2% (un cinquantesimo) dell'importo preventivato dei lavori da appaltare, da prestare al momento della partecipazione della gara.

ART. 31: GARANZIA FIDEJUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA

31.1 L'appaltatore è obbligato, prima della sottoscrizione del contratto alla costituzione della cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/16 mediante garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa del 10 % dell'importo del contratto. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento sarà di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 %.

La cauzione dovrà contenere la clausola di espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione e la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 cod. civ.

La cauzione copre gli oneri per il mancato o l'inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali.

La mancata costituzione della cauzione definitiva comporta pertanto la revoca dell'affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria da parte dell'Amministrazione, la quale si riserva la facoltà di aggiudicare l'appalto al concorrente che segue in graduatoria. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 % dell'iniziale importo garantito.

31.2 La garanzia fidejussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, ai sensi dell'art. 93 comma 2 e 3 del D. Lgs. 50/2016, con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per l'ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione Appaltante prima della normale sottoscrizione del contratto.

31.3 Approvato il certificato di regolare esecuzione, la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

31.4 L'Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azioni innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

31.5 La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione; in caso di variazioni al contratto per effetti di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originaria.

ART. 32: RIDUZIONE DELLE GARANZIE

32.1 L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. L'importo della garanzia è ridotto del 30%, anche cumulabile con la precedente riduzione, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. L'importo della garanzia è ridotto del 15% per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

32.2 In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fidejussorie sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra imprese, ai sensi dell'art. 103 comma 10 del D. Lgs. 50/2016.

Per fruire delle predette riduzioni alla cauzione, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

ART. 33: ASSICURAZIONI A CARICO DELL'IMPRESA

33.1 Ai sensi dell'art.103, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

33.2 La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione Appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.

33.3 La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma "Contractors All Risks"(C.A.R) e deve prevedere una somma assicurativa quantificata come segue:

SEZIONE A – Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione: Partita 1 – Opere (la somma assicurata dovrà corrispondere, alla consegna dei lavori, all'importo di aggiudicazione dei lavori, compresi i costi dei lavori a misura, delle prestazioni a consuntivo, dei lavori in economia e di ogni e altro importo concernente l'appalto)

Partita 2 – Opere pre-esistenti: **€ 500'000,00**

Partita 3 – Demolizione e sgombero: **€ 250'000,00**

a) la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature d'impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell'impresa, compresi i beni della Stazione Appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture e perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, e altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi;

b) la copertura di danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'integra garanzia a cui l'impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa eseguibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d'appalto anche ai sensi dell'art. 1665 del codice civile;

SEZIONE B – Copertura assicurativa della responsabilità civile durante l'esecuzione delle opere: **€ 1.000'000,00.**

La polizza di cui alla Sezione B deve inoltre prevedere:

a) la copertura dei danni che l'Appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione Appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'Appaltatore o della Stazione Appaltante;

b) la copertura dei danni biologici;

c) specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all'accesso in cantiere, della Direzione dei Lavori, dei coordinatori per la sicurezza e dei collaudatori in corso d'opera.

33.4 Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra imprese, ai sensi dell'art. 103 comma 10 del D.Lgs 50/2016.

33.5 Alla data dell'emissione del certificato di regolare esecuzione la polizza assicurativa di cui al terzo punto è sostituita da una polizza che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

CAPO 7 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

ART. 34: NORME DI SICUREZZA GENERALI

34.1 I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

34.2 L'Appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale d'Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

34.3 L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

34.4 L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

ART. 34: SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

35.1 L'Appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione Appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

35.2 L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art.15 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 e gli adempimenti preliminari in materia di sicurezza di cui all'art. 41 dello stesso decreto, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

ART. 36: CONTROLLI E PRESIDIO PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI (PROTOCOLLO D'INTESA PER LA PROMOZIONE DELLA SICUREZZA SUL CANTIERE DI LAVORI PUBBLICI DELLA PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA. APPROVATO CON DELIBERA DI G.C. 129 DEL 07.09.2010).

36.1 Periodicamente l'ufficio di direzione lavori provvede all'identificazione dei lavoratori presenti in cantiere. L'Appaltatore ha l'obbligo di assicurare che le maestranze proprie e dei subappaltatori siano munite di valido documento di riconoscimento e tessera di riconoscimento, corredata di fotografia con le generalità del lavoratore, la data di assunzione, l'indicazione del datore di lavoro od, in caso di lavoratore autonomo, l'indicazione del committente nonché, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione, ai sensi dell'art. 36bis, commi 3, 4, e 5 del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con Legge 4 agosto 2006, n. 248, degli artt. 18 c. 1, lett. u), 20 c. 3, 21 c. 1, lett. c) e 26 c. 8 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dell'art. 5 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al precedente periodo mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione Provinciale del Lavoro, territorialmente competente, da tenersi in cantiere, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori.

36.2 L'appaltatore ed i subappaltatori, prima dell'effettivo inizio dei lavori, comunicano alla Stazione appaltante il luogo di tenuta del Libro unico del lavoro ai sensi dell'art. 3 del Decreto Ministeriale 9 luglio 2008 e ne garantiscono l'esibizione entro 15 giorni dalla richiesta della Stazione Appaltante (cfr. vademecum sul Libro unico del lavoro diramato il 05/12/2008 dal Ministero del Lavoro – sezione “Soggetti da iscrivere sul libro unico e contenuti delle registrazioni” - problema n. 18). L'Appaltatore si impegna, altresì, a conservare in cantiere e tenere, a disposizione della direzione lavori e degli altri organi i controllo e di vigilanza, copia della comunicazione di assunzione al Centro per l'Impiego di cui all'art. 9-bis, comma 2 della Legge n. 608/1996 come modificato dall'art. 1, comma 1180, Legge 27/12/2006 n. 296, unitamente alla ricevuta di avvenuta trasmissione e lettera di assunzione di cui all'art. 4 bis, comma 2, del Decreto Legislativo n. 181/2000, come inserito nell'art. 6, comma 1 del D.Lgs n. 297/2002 e modificato dall'art. 40, comma 2 del D.L. n. 112/2008 relativamente a tutti i lavoratori impiegati in cantiere. Ogni omissione, incompletezza o ritardo rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, costituisce inadempimento contrattuale e forma oggetto di segnalazione da parte dell'ufficio di direzione lavori alla Direzione Provinciale del Lavoro.

36.3 Ai fini del pagamento degli Stati di Avanzamento dei Lavori (SAL) o dello Stato Finale, la stazione pubblica appaltante acquisisce il documento di Regolarità Contributiva (DURC) relativo all'appaltatore e ai subappaltatori. In caso di utilizzo di lavoratori somministrati, l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione Pubblica Appaltante anche il prescritto DURC, relativo all'agenzia di somministrazione, avente data successiva all'ultimazione dei lavori cui si riferisce il SAL o lo Stato Finale. Ai fini della liquidazione dell'importo relativo ai costi della sicurezza, previsti in base allo stato di avanzamento dei lavori, il Direttore dei Lavori acquisisce l'approvazione scritta del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

36.4 L'appaltatore ha l'obbligo di indicare nominativamente i dirigenti e i preposti che opereranno in cantiere, di formarli in modo adeguato e specifico ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 81/2008 e di sostituirli per incapacità

o grave negligenza, su richiesta del Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 6 del Decreto Ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 (Capitolato Generale delle Opere Pubbliche). Alla richiesta di sostituzione del dirigente e/o preposto, da parte del Direttore dei Lavori sarà allegata la relazione motivata del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

ART. 37: PIANI DI SICUREZZA

37.1 L'Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione Appaltante, ai sensi del D. Lgs. 81/2008.

37.2 L'Appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

37.3 L'Appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'Appaltatore.

Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di dieci giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, nei casi di cui al secondo capoverso lettera a), le proposte si intendono accolte.

37.4 Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di dieci giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al secondo capoverso, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

37.5 Nei casi di cui al secondo capoverso lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni ed integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

ART. 38: PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

38.1 L'Appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza deve essere conforme a quanto previsto ai sensi del D. Lgs. 81/2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

ART. 39: OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

39.1 L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art.15 del D. Lgs. 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli art.95 e 96 del medesimo decreto.

39.2 I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.

L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

39.3 Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto d'appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

CAPO 8 – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

ART. 40: SUBAPPALTO

40.1 La percentuale dei lavori della categoria prevalente subappaltabile è stabilita nella misura non superiore al **30%** dell'importo complessivo del contratto di lavori come previsto all'art.105 comma 2 del D. Lgs. 50/2016. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente, ferme restando le prescrizioni di cui all'articolo 4 del presente capitolato, l'osservanza dell'articolo 105 del Codice dei Contratti.

40.2 L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, alle seguenti condizioni:

- a) che l'Appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere a cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
- b) che l'Appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'art.2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio;
- c) che l'Appaltatore unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione Appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
- d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dal D. Lgs. 159/11; a tale scopo, qualora l'importo del contratto di subappalto sia superiore a € 154.937,07, l'Appaltatore deve produrre alla Stazione Appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al D. Lgs. 159/11; resta fermo che il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, qualora per l'impresa subappaltatrice sia accertata una situazione d'infiltrazione mafiosa, ai sensi del medesimo D. Lgs. 159/11.

40.3 Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione Appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto.

40.4 L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

- a) l'Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20%;
- b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
- c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'Appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

40.5 Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee d'impresa e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili. Trova applicazione l'art. 105 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016.

ART. 41: RESPONSABILITA' IN MATERIA DEL SUBAPPALTO

41.1 L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

41.2 Il Direttore dei Lavori ed il Responsabile del Procedimento, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'art.92 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.

41.3 Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal Decreto-legge 29 aprile 1995 n.139, convertito dalla legge 28 giugno 1995 n.246 (ammenda fino ad un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

41.4 Ai sensi dell'art. 105 comma 8 del D.L.gs 50/2016, l'Appaltatore risponde in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi di cui all'art. 29 del D.Lgs 276/2003. L'appaltatore è liberato unicamente qualora l'Amministrazione corrisponda direttamente al subappaltatore e/o cottimista l'importo dovuto per le prestazioni eseguite dagli stessi a norma dell'art. 105 comma 13 del D.Lgs 50/2016.

Trova applicazione l'art. 105 del Decreto Legislativo n. 503 del 18 aprile 2016.

ART. 42: PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

42.1 Fatto salvo quanto previsto dall'art. 105, del D. Lgs. 50/2016 e fatta salva l'ipotesi in cui il subappaltatore sia una PMI, la Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione Appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzie effettuate.

Trova applicazione l'art. 105 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016.

CAPO 9 – CONTROVERSIE MANODOPERA ESECUZIONE D'UFFICIO

ART. 43: CONTROVERSIE

43.1 Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al 10% di quest'ultimo, il Responsabile del Procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del Direttore Lavori e, ove nominato, del Collaudatore e, sentito l'Appaltatore, formula alla Stazione Appaltante, proposta motivata di accordo bonario di cui all'art. 205 del D.Lgs 50/2016. La Stazione Appaltante, delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale d'accordo bonario è sottoscritto dall'Appaltatore.

43.2 Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del comma 1 e l'Appaltatore confermi le riserve, la definizione delle controversie è attribuita a un arbitrato ai sensi dell'art. 209 del D.Lgs. n.50 del 2016 e dell'art. 33 del Capitolato Generale d'appalto.

43.3 Il collegio arbitrale, nel decidere la controversia, decide anche in ordine all'entità e all'imputazione alle parti delle spese di giudizio, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

43.4 La procedura di cui ai commi precedenti è esperibile anche qualora le variazioni all'importo contrattuale siano inferiori al 10% (tra il 5 ed il 15%) nonché per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche; in questi casi tutti i termini di cui al comma 1 sono dimezzati.

43.5 Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione Appaltante, ovvero dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

43.6 Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.

ART. 44: CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

44.1 L'Appaltatore è tenuto all'osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

- c) è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore della responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;
- d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

44.2 In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione Appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione Appaltante medesima comunica all'Appaltatore l'inadempienza accertata e procede ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento in saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

ART. 45: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ESECUZIONE D'UFFICIO

45.1 La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs 50/2016 ed in particolare, nei seguenti casi:

- frode nell'esecuzione dei lavori;
- inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardi ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 34 e 35 del Capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei Lavori, dal Responsabile del Procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.

45.2 Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

45.3 Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione d'ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante è fatta all'Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

45.4 Ferma restando la responsabilità dei progettisti, il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, qualora il valore della modifica necessaria sia superiore alle soglie dell'art. 35 del D.Lgs 50/2016 ovvero superi il 15 % del valore iniziale del contratto ai sensi dell'art. 106 comma 2 del suindicato decreto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

45.5 L'esercizio del diritto di recesso di cui all'art. 109 del Codice è preceduto da una formale comunicazione da darsi con preavviso di 20 giorni decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.

CAPO 10 – DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

ART. 46: ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE

46.1 Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il Direttore dei Lavori redige, entro 20 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro 30 giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il Direttore dei Lavori procede in contraddittorio all'accertamento della regolarità delle opere eseguite, rilasciando il certificato attestante l'avvenuta ultimazione in doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste per il verbale di consegna, come previsto all'art.199 del D.P.R. n. 207 del 2010 e ss.mm.ii..

46.2 In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta ad eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei Lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente Appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente Capitolato Speciale d'Appalto, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

46.3 L'ente Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla Direzione Lavori ai sensi dei commi precedenti.

46.4 Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte dell'ente Appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal Capitolato Speciale.

ART. 47: TERMINI PER L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE

47.1 Ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D.Lgs 50/16 il certificato di collaudo è sostituito dal **certificato di regolare esecuzione** che deve essere emesso non oltre 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

47.2 Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel Capitolato Speciale o nel contratto.

ART. 48: PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

48.1 La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.

48.2 Qualora la Stazione Appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. Egli può richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

48.3 La presa di possesso da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

48.4 Qualora la Stazione Appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato Speciale d'Appalto.

CAPO 11 – NORME FINALI

ART. 49: ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

49.1 Oltre agli oneri di cui al Capitolato Generale d'Appalto, al D.P.R. n. 207 del 2010 e ss. mm. ii. e al presente Capitolato Speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei Lavori, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal Capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso

l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'art.1659 del codice civile;

b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni o perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la manutenzione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente Appaltante;

c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;

d) l'esecuzione, presso gli istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla Direzione Lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove a carico che siano ordinate dalla stessa Direzione Lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;

e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal Capitolato;

f) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti d'impiego secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente Appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore;

h) la concessione, su richiesta della Direzione Lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'ente Appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'ente Appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero del materiale di rifiuto lasciato da altre ditte;

l) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

m) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal Capitolato Speciale o sia richiesto dalla Direzione Lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;

n) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;

o) la costruzione e la manutenzione dentro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di Direzione Lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavole, sedie, macchina da scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;

p) alla predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni ed i modelli avuti in consegna;

q) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuale successivi ricambi omogenei, previsto dal Capitolato Speciale o precisato da parte della Direzione Lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

r) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione Lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e

per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

s) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Appaltatore, restandone sollevati la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

48.2 L'Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione Appaltante (ENEL, HERA, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

ART. 50: OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE

50.1 L'Appaltatore deve produrre alla D.L.:

a) un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della Direzione dei Lavori. La documentazione fotografica, a colori o in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese. Inoltre deve eseguire le foto almeno a cadenza mensile, a migliore documentazione dello stato di avanzamento dei lavori e della buona esecuzione dell'opera;

b) i rilievi per la verifica delle quote attuali del piano stradale, in particolare della linea dei marciapiedi esistenti da rispettare nell'esecuzione delle nuove opere, delle quote per le nuove pavimentazioni; inoltre i rilievi di particolari da ricostruire e quant'altro richiesto e indicato dalla D.L. Eventuali discordanze con le quote dei disegni, escludono ogni possibilità di richiesta di ulteriori compensi da parte della ditta esecutrice.

ART. 51: CUSTODIA DEL CANTIERE

51.1 E' a carico e a cura dell'Appaltatore la custodia e la cura del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione Appaltante e ciò anche durante i periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione Appaltante.

ART. 52: CARTELLO DI CANTIERE

52.1 L'Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 2 esemplari del cartello di cantiere previsto dal D. Lgs. 81/08, con le dimensioni di almeno cm.100 di base e cm.200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP: del 1 giugno 1990 n.1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato nella allegata tabella "C", curandone i necessari aggiornamenti periodici.

Le caratteristiche tecniche e costruttive e i colori del cartello verranno indicate dalla D.L.

ART. 53: SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

53.1 Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

b) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori; c) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto di cui.

53.2 Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

53.3 A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

53.4 Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l' I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato Speciale d'Appalto si intendono I.V.A. esclusa.